



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOMASELLI, ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CARDINALI, CARIDI, CIRINNÀ, D’ADDA, DEL BARBA, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GAMBARO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MASTRANGELI, MATTESINI, MATURANI, ORRÙ, PEGORER, PEZZOPANE, ROMANO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VATTUONE e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014^(*)

Misure di semplificazione per le imprese

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge contiene una serie di misure finalizzate a rafforzare il quadro degli interventi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi posti a loro carico ed utili per il rilancio della competitività della nostra economia.

Si tratta di misure di semplificazione, in alcuni casi già ampiamente discusse e condizionate, che in coerenza con precisi impegni assunti in sede europea permettono, come richiesto anche dalle maggiori associazioni imprenditoriali, di ridurre il peso degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Si vuole far fronte, in questo modo, alla prolungata situazione di crisi economico-sociale dando nuova energia – a costo zero, ed anzi con evidenti risparmi – alle imprese.

Le norme in questione hanno l'obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti alle imprese per l'esercizio delle proprie attività prevedendo un maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte nella vita delle imprese, e in particolare di evitare la duplicazione degli adempimenti di natura amministrativa, contabile e gestionale.

Questo processo di semplificazione è volto, quindi, a creare le condizioni opportune per gli investimenti e conseguentemente a creare sviluppo, crescita ed occupazione tramite uno snellimento delle procedure e dei controlli, anche al fine di un miglioramento dei rapporti tra Pubblica amministrazione e imprese.

Il disegno di legge si compone di 60 articoli, ed è suddiviso in 3 titoli.

Il titolo I prevede misure in materia di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici e dei controlli sulle imprese.

Nel merito, l'articolo 1 prevede la sottoscrizione da parte del Governo di accordi e intese per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla semplificazione e riduzione degli oneri regolatori e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese.

L'articolo 2 promuove la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese, i quali devono svolgersi con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

L'articolo 3 stabilisce che il Governo deve eliminare gli obblighi informativi non necessari o sproporzionati e ridurre, in modo mirato, quelli richiesti alle piccole imprese.

L'articolo 4 introduce un credito d'imposta per cittadini e imprese per i costi di adeguamento a nuove discipline legislative o regolamentari.

Il titolo II prevede, all'articolo 5, una delega al Governo per il riassetto normativo degli incentivi alle imprese e, all'articolo 6, una delega per la revisione della disciplina dei contratti pubblici.

Il titolo III, rubricato «semplificazioni», consta di undici capi.

Il capo I prevede misure per le semplificazioni in materia fiscale.

Nel merito, l'articolo 7 sancisce l'abrogazione dell'istituto della responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti e sub-appalti.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per i comuni di invio di bollettini precompilati per il versamento di tutti i tributi inclusi nella IUC.

L'articolo 9 interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare all'Agenzia delle entrate, trasferendo l'onere di comunicazione in capo all'esportatore abituale.

L'articolo 10 prevede il ritorno all'iscrizione dei titolari di partita IVA nell'elenco VIES (che identifica i soggetti IVA residenti in Europa abilitati all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie) al momento dell'assegnazione della partita IVA, quando venga richiesto in modo specifico.

L'articolo 11 elimina l'obbligo per i soggetti creditori della pubblica amministrazione di allegare, in sede di dichiarazione dei redditi, un elenco dettagliato dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

L'articolo 12 concede agli autotrasportatori, su opzione, la possibilità di richiedere il rimborso dell'accisa con cadenza trimestrale o annuale.

L'articolo 13 introduce omogeneità nelle modalità di calcolo delle addizionali comunali e regionali, prevedendo la soppressione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF, ed uniformità della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale comunale o regionale.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, spostando l'onere del controllo dei crediti IVA e delle imposte sui redditi ai fini della compensazione dalle imprese all'amministrazione.

L'articolo 15 interviene sulla dichiarazione relativa alla volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA stabilendo che questa debba essere trasmessa telematicamente all'Agenzia e poi consegnata al fornitore o in dogana

prima dell'effettuazione dell'operazione. Con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta si accentrano la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e della cosiddetta *tonnage tax*. Viene, inoltre, innalzato a 1.000 euro il limite di esonero entro cui non scatta l'obbligo di comunicare l'operazione intercorsa con Paesi cosiddetta *black list*.

L'articolo 16 modifica i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri.

L'articolo 17 interviene in materia fiscale societaria eliminando l'obbligo, per società o enti non aventi sede legale nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio e consentendo anche alle società di persone ed enti equiparati, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi come già previsto per le società di capitali. Si stabilisce, in aggiunta, che alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate si applica il regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

L'articolo 18 interviene sulle procedure di rimborso dei crediti fiscali, al fine di rendere più efficienti le erogazioni alle imprese ed evitare problemi legati all'accumulo dello *stock* di tali crediti.

L'articolo 19 limita l'obbligo del deposito della situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, alle sole reti d'impresa che optano per la soggettività giuridica.

L'articolo 20 demanda al direttore dell'Agenzia delle dogane l'emanazione, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, di misure di semplificazione degli elenchi *Intrastat* servizi tramite una nuova determinazione volta a sostituire, semplificandole, le specifiche

sezioni dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi, ed elimina gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite dai soggetti stabiliti in Italia.

L'articolo 21 prevede l'applicazione, anche per la comunicazione dei dati statistici, dell'esimente secondo la quale «la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta».

Il capo II prevede misure per la semplificazione in materia previdenziale.

Nel merito, l'articolo 22 mira ad uniformare le modalità e i contenuti di trasmissione delle denunce periodiche in via telematica per i fondi pensionistici complementari costituiti nell'ambito del settore privato, adeguandoli ai provvedimenti adottati dalla COVIP.

L'articolo 23, intervenendo in materia di fondi bilaterali contrattuali, è volto ad uniformare i contenuti e le modalità di trasmissione delle denunce che dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica. I versamenti vengono uniformati al sistema tradizionale del modello F24 avvalendosi anche della compensazione dei crediti e debiti.

L'articolo 24, partendo dal presupposto che i datori di lavoro che si avvalgono anche di lavoratori inquadrati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sono costretti ogni mese ad inoltrare una pluralità di denunce periodiche, ha l'obiettivo di uniformare le informazioni canalizzandole in un unico flusso informatico collaudato come l'Uniemens-INPS, prevedendo che siano poi gli enti interessati a stipulare accordi per la distribuzione delle informazioni acquisite.

Il capo III prevede misure per la semplificazione in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel merito, l'articolo 25 è volto ad ottimizzare le informazioni, già ampiamente contenute nelle denunce periodiche fornite all'INPS, che le aziende con più di dieci dipendenti devono fornire ogni anno. Si pre-

vede che sia lo stesso Istituto assicuratore a mettere a disposizione le informazioni alle organizzazioni sindacali e al consigliere di parità.

L'articolo 26, partendo dal presupposto che la registrazione degli infortuni su un libro cartaceo costituisce una inutile duplicazione degli adempimenti rispetto alla tenuta telematica del libro unico del lavoro, ha l'obiettivo di fornire un'interpretazione della norma che ha soppresso il registro degli infortuni, disponendo che l'obbligo di annotazione degli infortuni sia assolto mediante indicazione degli stessi sul libro unico.

L'articolo 27 prevede che, qualora sussista una controversia riguardo la natura di un evento (infortunio/malattia professionale o malattia comune) e quindi circa la competenza dell'INAIL o dell'INPS, a decidere in merito sia il collegio medico.

L'articolo 28 mira a semplificare e razionalizzare le procedure sanzionatorie per inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e a ridurre l'importo delle medesime nel caso in cui si provveda alla regolarizzazione della posizione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza.

L'articolo 29 stabilisce che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro debba essere effettuata solo se la patologia è correlata a rischi professionali.

L'articolo 30 prevede l'introduzione di procedure standardizzate per la valutazione del rischio rumore.

L'articolo 31 vuole favorire una gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali.

L'articolo 32 prevede la trasmissione telematica all'INAIL e al datore di lavoro delle certificazioni mediche relative agli infortuni sul lavoro da parte della struttura sanitaria competente al rilascio.

Il capo IV prevede misure per la semplificazione in materia di edilizia, infrastrutture e paesaggio.

Nel merito, l'articolo 33 reca modifiche al testo unico in materia edilizia relativamente a termini di rilascio del permesso di costruire, denuncia dei lavori e presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche. Vengono assoggettate alla SCIA le varianti a permessi di costruire che non configurano variazione essenziale e, ricorrendo determinate condizioni, si stabilisce che l'accertamento delle varianti a permessi di costruire non dà luogo alla sospensione dei lavori. Si interviene, inoltre, sulle sanzioni in presenza di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica.

L'articolo 34 stabilisce che il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, debba adottare norme che prevedano che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

L'articolo 35 mira a potenziare l'istituto dell'accordo di programma per garantirne l'attuazione come efficace strumento di accelerazione e di semplificazione delle attività di pianificazione, prevedendo l'attribuzione di poteri sostitutivi al collegio di vigilanza in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo.

L'articolo 36 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio eliminando la possibilità per l'amministrazione procedente di indire la conferenza di servizi nel caso in cui il soprintendente non abbia rilasciato il parere entro il termine prescritto, nonché l'obbligo di acquisire tale parere, qualora il Ministero abbia già verificato la conformità degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati.

L'articolo 37 prevede che l'autorizzazione paesaggistica acquisti efficacia a decorrere dal giorno in cui diviene efficace il titolo legittimante l'intervento ed estende l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica per ulteriori tre anni per i lavori iniziati nel quinquennio del suo rilascio.

L'articolo 38 autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, volto a rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e ad operare ulteriori semplificazioni procedurali.

L'articolo 39 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che specifichi ed ampli gli interventi che, non comportando significative alterazioni del paesaggio, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Il capo V prevede misure per la semplificazione in materia di appalti e contratti di servizi e forniture.

L'articolo 40 dispone l'eliminazione dell'obbligo a carico dell'aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione dell'avviso o del bando sui quotidiani.

L'articolo 41 estende agli affidatari di incarichi di servizi di ingegneria ed architettura l'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il capo VI reca misure per la semplificazione in materia ambientale.

In particolare, l'articolo 42 prevede misure dirette a rendere più agevole l'applicazione della normativa in materia di VIA, VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati e ad assicurare tempi certi e celeri per i procedimenti di autorizzazione e controllo riguardanti tali attività.

All'articolo 43 si stabilisce che la compensazione ambientale non ha solo carattere monetario e che se non vengono osservate le misure di compensazione e riequilibrio ambientale il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma che affluisce in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 44 apporta modifiche alle disposizioni relative all'AIA per impianti di gestione dei rifiuti, stabilendo che l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione e alla modifica degli stessi impianti. Si prevede, inoltre, la delega da parte degli imprenditori agricoli della tenuta del registro di carico e scarico alla cooperativa agricola o all'attività commerciale che abbia messo a disposizione un sito per il deposito temporaneo e viene esclusa la qualifica di trasporto alla movimentazione dei rifiuti dai propri fondi al sito per il deposito temporaneo. Vengono previste, in aggiunta, riduzioni alle garanzie finanziarie per le imprese di gestione ambientale che rispettino determinati requisiti.

L'articolo 45 ridisegna il sistema di tracciabilità dei rifiuti focalizzandolo su tipologie di attività e quantitativi di rifiuti prodotti o gestiti che effettivamente possano arrecare un danno all'ambiente.

Il capo VII prevede misure per la semplificazione in materia di energia.

In particolare, l'articolo 46 stabilisce che la dichiarazione di conformità e il documento fiscale per l'installazione di impianti siano rilasciati contemporaneamente e che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività trasmetta telematicamente il progetto degli impianti da realizzare allo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

L'articolo 47 reca disposizioni di semplificazione in materia di certificazione F-gas e in particolare della procedura di iscrizione al registro telematico per le imprese individuali evitando la duplicità di adempimenti. Si stabilisce, inoltre, che i certificati provvisori hanno durata di diciotto mesi e non più di sei.

L'articolo 48 dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico vengano previste le misure necessarie a semplificare gli adempimenti relativi alla fase di installa-

zione e gestione dei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati ad autoconsumo.

Il capo VIII reca misure concernenti lo sportello unico e Agenzia per le imprese.

Nel merito, l'articolo 49 è diretto a potenziare il ruolo e le attività delle Agenzie per le imprese correggendo le criticità della normativa in ordine alle loro attribuzioni, agli effetti delle loro attività, nonché alla procedura di accreditamento cui devono sottoporsi, tramite l'emanazione, da parte del Governo, di un regolamento diretto ad apportare integrazioni e correttivi all'attuale disciplina.

L'articolo 50 amplia le funzioni svolte dall'Agenzia per le imprese prevedendo in particolare che, nel caso di una SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da un'Agenzia per le imprese, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico-culturale, per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

L'articolo 51 garantisce alle Agenzie per le imprese l'accesso alle banche dati certificanti, al pari di una pubblica amministrazione.

Il capo IX reca misure per la semplificazione in materia societaria.

L'articolo 52 introduce un nuovo modello semplificato di società a responsabilità limitata, anche attraverso il contenimento dei costi di costituzione.

Il capo X prevede misure per la semplificazione per gli esercizi commerciali e per le attività agricole ed artigianali.

L'articolo 53 dispone che i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti ricevono la comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'INPS per via telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e non più tramite raccomandata.

L'articolo 54 semplifica la normativa di settore che prevede la figura del responsa-

bile tecnico prevedendo la possibilità che il responsabile tecnico si assenti temporaneamente dalla sede della propria attività, purché la presenza durante lo svolgimento dell'attività venga comunque garantita da un dipendente qualificato.

L'articolo 55 elimina la previsione di requisiti di forma e contenuto stringenti per i contratti e rapporti commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 56 sopprime l'obbligo della contabilità UTF per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assoluta.

L'articolo 57 estende l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali anche alle micro e piccole imprese operanti nei settori manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il capo XI prevede altre semplificazioni. In particolare, l'articolo 58 estende il numero degli adempimenti amministrativi che possono essere assolti dall'impresa mediante

la presentazione della comunicazione unica alla Camera di commercio anche alla notifica del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro in caso di prima assunzione di dipendenti e alla richiesta di rilascio della licenza per la vendita e la somministrazione di alcool e di prodotti contenenti alcool da parte dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 59 elimina il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione di anticipi a soggetti privati sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione.

L'articolo 60 esclude dall'ambito di applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa, qualora si tratti di dati relativi all'attività d'impresa, e applica le disposizioni del codice relative ai servizi di comunicazione elettronica anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI RIDUZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI E DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Art. 1.

(Disposizioni per la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla semplificazione e riduzione degli oneri regolatori e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese. A tal fine, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito tavolo interistituzionale al quale partecipano anche le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il tavolo interistituzionale di cui al comma 1 approva l'Agenda annuale per la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese, nella quale sono contenute le linee di indirizzo e di intervento condivise tra lo Stato, le regioni e province autonome e le

autonomie locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.

3. Sulla base degli indirizzi dell'Agenda di cui al comma 2, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, entro il 30 giugno di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a semplificare e ridurre gli oneri regolatori, ivi compresi quelli amministrativi, gravanti sulle imprese e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale misurati. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Accorpamento dei controlli della pubblica amministrazione sulle imprese)

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e sono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

Art. 3.

(Disposizioni per la semplificazione degli obblighi informativi)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*n-bis*) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».

Art. 4.

(Credito d'imposta per l'introduzione di nuovi adempimenti regolatori)

1. Ogni disposizione legislativa o regolamentare che comporta per il cittadino e le imprese nuovi o maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi

ai fini della detraibilità prevista dal comma 2.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del comma 1 per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi del comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporta per il cittadino e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito d'imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è adottato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

TITOLO II

DELEGHE PER IL RIASSETTO NORMATIVO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE E DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di erogazione di incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) riduzione dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'ineducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo; introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti dell'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti mirati a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, dei tempi di conclusione delle fasi procedurali, delle modalità dei controlli e delle ispezioni, delle modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, delle metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, con impiego delle tecnologie informatiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 6.

*(Delega al Governo in materia
di disciplina dei contratti pubblici)*

1. Nel rispetto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni volte a disciplinare l'entità degli appalti, la suddivisione dei contratti in lotti, nonché l'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

b) riservare una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

c) garantire l'accesso alle informazioni e migliorarne la qualità e la chiarezza;

d) introdurre il divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatari e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese requisiti fi-

nanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti da aggiudicare;

e) provvedere all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

f) prevedere l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

h) prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitino la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;

i) prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

l) istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

m) provvedere alla predisposizione, da parte delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, di elenchi delle imprese e dei fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e di

tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese, sono trasmessi alle Camere, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera *m*), si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

TITOLO III SEMPLIFICAZIONI

CAPO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 7.

(Abrogazione della responsabilità solidale in materia di versamento delle ritenute fiscali)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

Art. 8.

*(Invio dei modelli precompilati
per il versamento della IUC)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 688 è sostituito dal seguente:

«688. Il versamento della TASI, della TARI e dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero di rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti appositi modelli di versamento precompilati, tramite qualsiasi mezzo che consenta di attribuire una data certa alla ricezione del documento da individuare con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni; in ogni caso, la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 si applica esclusivamente qualora il versamento del tributo avvenga decorsi trenta giorni dalla ricezione del modello precompilato. Al fine di consentire ai comuni la determinazione del tributo dovuto, i contribuenti sono tenuti ad inviare, anche tramite *fax*,

una comunicazione contenente le ulteriori informazioni, rispetto a quelle non già desumibili dalla dichiarazione iniziale, entro due mesi antecedenti alla data fissata per il versamento a saldo del tributo relativo a ciascun anno solare; le informazioni valgono anche per gli anni successivi, fermo l'obbligo da parte del contribuente di comunicare le eventuali variazioni. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) il comma 689 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015; a decorrere dalla stessa data, sono abrogati il comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 216, e il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 9.

(Semplificazioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle

entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

«*4-bis*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 10.

(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo *19-bis*1, comma 1, lettera *h*), le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta»;

b) all'articolo 35:

1) il comma *7-bis* è sostituito dal seguente:

«*7-bis*. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera *e-bis*), l'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

2) al comma *7-ter*, le parole: «diniego o» sono soppresse;

3) il comma *15-quater* è sostituito dal seguente:

«*15-quater*. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di revoca delle partite IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate comunica allo stesso soggetto che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione»;

c) all'articolo 36, terzo comma, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che

comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili».

2. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.

3. All'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non può avere limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni».

Art. 11.

(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-*bis* è abrogato.

Art. 12.

(Semplificazioni nei rimborsi delle accise per il settore dell'autotrasporto in conto terzi)

1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicare all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima Agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».

Art. 13.

(Semplificazione nella gestione delle addizionali IRPEF)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, terzo periodo, le parole: «in acconto e» sono soppresse;

b) al comma 4, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo» sono soppresse.

2. All'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

b) le parole: «, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono soppresse.

Art. 14.

(Limiti alla compensazione del credito relativo all'IVA e alle imposte sui redditi. Abrogazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il numero 7) è abrogato.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 574 è abrogato.

Art. 15.

*(Semplificazioni
in materia di comunicazioni)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, comma 4, le parole: «, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione»;

b) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presen-

tata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione»;

c) all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

2. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;

b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

5. Le modifiche di cui al comma 4 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

Art. 16.

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9»;

b) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9».

Art. 17.

(Semplificazioni fiscali in materia societaria)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».

4. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma asso-

ciata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il numero 3) del comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Art. 18.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «non superiore a lire 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro»;

b) al comma 7, lettera *a*), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) al comma 7, lettera *b*), numero 1), le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

d) al comma 7, lettera *b*), numero 2), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», le parole: «cento milioni di lire» dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «un miliardo di lire» dalle seguenti: «500.000 euro»;

e) ai comma 7, lettera *b*), numero 3), le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento», le parole: «100 milioni di lire» dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «un miliardo di lire» dalle seguenti: «500.000 euro»;

f) al comma 8, le parole: «il 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 150 per cento».

2. All'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento» e, al secondo periodo, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA, che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9.

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al numero 3), alle parole: «entro due mesi» sono premesse le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*».

Art. 20.

(Semplificazione degli elenchi intrastat per prestazioni di servizi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

Art. 21.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti sono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 22.

(Semplificazione delle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), costituiti nell'ambito del settore privato, si adeguano ai provvedimenti adottati dalla COVIP per uniformare le modalità e i contenuti di trasmissione delle denunce periodiche, esclusivamente in via telematica. I versamenti ai fondi di cui al periodo precedente sono effettuati con modello F24 con gli effetti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, anche mediante convenzione sottoscritta dalla COVIP e dall'Agenzia delle entrate».

2. Gli enti interessati adottano i provvedimenti necessari per l'attuazione del comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Semplificazione dei fondi bilaterali contrattuali)

1. I fondi bilaterali costituiti dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali, uniformano per i loro iscritti le modalità e i contenuti di trasmissione delle denunce periodiche, esclusivamente in via telematica, sulla base di *standard* stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I versamenti ai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con modello F24 con gli effetti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle entrate.

3. Le convenzioni previste dal comma 2 devono essere sottoscritte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Semplificazione delle denunce periodiche previdenziali)

1. All'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2015, con il medesimo flusso informativo sono trasmesse all'INPS anche le informazioni ri-

guardanti le contribuzioni dovute dalle aziende nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); tramite appositi accordi da stipulare tra l'INPS e INPGI sono stabilite le informazioni che l'INPS dovrà trasmettere mensilmente in via telematica».

CAPO III

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25.

(Semplificazione del rapporto sulla situazione del personale)

1. L'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Rapporto sulla situazione del personale)*. - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento alle sole aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti, rende disponibile in formato telematico un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto esclusivamente mediante l'utilizzo delle informazioni che l'INPS riceve mensilmente per il tramite del sistema di inoltro delle denunce contributive mensili (UNIEMENS), in conformità al contenuto definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali e la consiglia o il consigliere nazionale di parità.

3. L'INPS invia telematicamente ogni anno il rapporto di cui al comma 1, redatto secondo le modalità di cui al comma 2, alla

consigliera o al consigliere nazionale di parità.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere all'INPS di prendere visione del rapporto di cui al comma 1».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Semplificazione della tenuta del registro infortuni)

1. L'abrogazione delle disposizioni concernenti il registro infortuni, di cui all'articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 l'obbligo di annotazione degli infortuni sul lavoro viene assolto mediante indicazione degli stessi sul libro unico.

Art. 27.

(Semplificazione della gestione degli eventi di infortunio e malattia)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel caso in cui sia incerta la riconducibilità dell'evento alla competenza dell'INAIL ovvero dell'INPS, entro trenta giorni dal medesimo evento si provvede alla convocazione dell'organo collegiale di cui all'articolo 157, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che decide sulla natura e sulla competenza entro quindici giorni, dandone notizia agli Istituti

interessati, al datore di lavoro e al lavoratore. I termini sopra indicati devono intendersi perentori. In attesa della decisione del predetto organo, il datore di lavoro, qualora provveda ad erogare al lavoratore somme a titolo di anticipazione, può detrarre tali somme dai contributi dovuti mensilmente all'INPS, con le normali procedure previste in caso di anticipazioni».

Art. 28.

*(Semplificazione e razionalizzazione
in materia di sicurezza)*

1. L'articolo 301-*bis* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 301-*bis*. *(Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)*. - 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, ovvero a un quarto della sanzione se prevista in misura fissa, qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. Si applicano, ove non espressamente derogate e ferme restando le specifiche competenze in materia da parte degli organi di vigilanza, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

Art. 29.

*(Sorveglianza sanitaria e requisiti
dei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La visita medica precedente alla ripresa del la-

voro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, tale patologia sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali».

2. All'allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.1.1. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008».

3. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per mille».

Art. 30.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore *standard* individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento».

Art. 31.

(Ulteriori semplificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso»;

b) all'articolo 26, comma 3, le parole: «, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,» e le parole: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli or-

ganismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.» sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 2, alinea, le parole: «anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,» sono sostituite dalle seguenti: «di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro»;

d) all'articolo 29, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione di cui al comma 2 sul documento di valutazione dei rischi può essere assolta attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso»;

e) all'articolo 29, comma 6-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime attività saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, da adottare mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali»;

f) all'articolo 32, comma 7, e all'articolo 37, comma 14, le parole: «del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in

quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale, definita dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6»;

g) all'articolo 71:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro indicate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con scopo di accreditamento che evidenzia la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e resi disponibili, a richiesta, alle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati dell'Ente italiano di accreditamento - Accredia, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni»;

2) i commi 12 e 13 sono abrogati.

Art. 32.

(Semplificazioni in materia di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi primo e quinto, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dalla lettera b) del presente comma, è trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione;

b) all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;

2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «, trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010,»;

3) al quinto comma, le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica»;

4) al settimo comma, le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse e la parola: «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010,».

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale al sensi dell'articolo 53, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del medesimo testo unico, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'inserimento nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

CAPO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO

Art. 33.

*(Semplificazioni in materia di permesso
di costruire e altre misure in materia
di edilizia)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20(R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento»;

b) all'articolo 93(R), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis.(L). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, nonché delle regioni, delle province e dei comuni aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere».

2. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo

27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 34.

(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari per la modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia sia tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengano con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono».

Art. 35.

(Accordi di programma)

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: «eventuali» è soppressa;

b) dopo il comma il 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il collegio di cui al comma 7 è costituito nell'ambito della conferenza di cui al comma 3. Il collegio vigila sul puntuale adempimento dell'accordo ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo».

Art. 36.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»;

b) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».

Art. 37.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 146, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato»;

b) al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e le parole: «l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «i tre anni successivi»;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per

le caratteristiche o la complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento entro il termine di tre anni indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione, o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 6, con la quale attesta e specifica le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso in cui vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento, alla dichiarazione è allegata una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per la continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa».

Art. 38.

(Semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo,

del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di:

a) rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità;

b) operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme comunque le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i seguenti criteri:

1) implementare l'utilizzo della telematica;

2) ridurre la durata complessiva del procedimento;

3) escludere l'attestazione da parte dei tecnici abilitati per gli interventi che non comportano significative alterazioni del paesaggio.

Art. 39.

(Delega al Governo per il riordino degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e la previsione delle ulteriori ipotesi escluse, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare in modo puntuale i tipi di intervento previsti dal citato articolo 149;

b) prevedere i diversi tipi di intervento che, non comportando significative alterazioni del paesaggio, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica;

c) adeguare la normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

d) favorire l'avvio e lo svolgimento di attività produttive, senza ridurre il livello di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 40.

*(Spese per la pubblicazione di avvisi
e bandi)*

1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato.

Art. 41.

*(Anticipazioni dell'importo contrattuale
per contratti di servizi di ingegneria
e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «Per i contratti di appalto relativi a lavori» sono inserite le seguenti: «e per i servizi di ingegneria e architettura».

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 42.

*(Disposizioni di semplificazione
in materia di VIA, VAS, AIA, bonifica
e messa in sicurezza)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della parte seconda del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al titolo V della parte quarta del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, ed alla parte sesta del presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indicata ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente parte seconda indicati all'articolo 6, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso»;

c) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'interno per gli impianti assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334»;

d) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente»;

e) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti *web* della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;

f) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso a mezzo stampa e nel sito *web* dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di

cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa sono eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente. Dalla data della suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

g) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito *web* dell'autorità competente, effettuata ai sensi del comma 2, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

h) all'articolo 29-ter, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;

i) all'articolo 29-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del presente decreto, comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici individuati ai sensi del comma 2»;

l) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

m) all'articolo 109:

1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

n) all'articolo 239, comma 1:

1) le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione

della contaminazione nelle matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta del presente decreto»;

o) all'articolo 240, comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: «matrici ambientali,» sono inserite le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;

2) la lettera l) è abrogata;

3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;

4) alla lettera q), le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

p) all'articolo 242:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente. Ove tale rilevazione non sia resa disponibile entro sessanta giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel

corso delle attività di cui al presente articolo»;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati; nell'ambito del procedimento sono acquisite anche la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessarie, nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

3) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo, in ogni caso, che le fonti di contaminazione, ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili, che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute»;

4) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

5) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddit-

torio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti»;

6) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza di servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla confe-

renza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione entro i successivi trenta giorni»;

7) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;

q) all'articolo 252, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini della completa attuazione del comma 6, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza di servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione inte-

grata ambientale, che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione entro i successivi trenta giorni»;

r) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. - (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli*). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1, con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e at-

tività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi quarantacinque giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, mediante comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni

per la validazione dei dati, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che risultino necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *f)*, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera *f)*, numero 1), che non si applicano ai procedimenti, in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

Art. 43.

(Misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere esclusivamente finanziario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 44.

(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:

a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma

5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3;

b) la regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata;

c) i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale sono integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11»;

b) all'articolo 190:

1) al comma 3, dopo le parole: «di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi»

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio»;

c) all'articolo 193, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo»;

d) all'articolo 214, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con

decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ogni anno all'aggiornamento delle norme tecniche di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate»;

e) all'articolo 318 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto, e in particolare dagli articoli 151, 194 e 195, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. La riduzione è applicata, direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie, agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse»;

f) all'articolo 212, comma 15, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi stabiliti dall'Unione europea».

Art. 45.

*(Sistema integrato per il controllo
e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi -
STRIP)*

1. L'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi - STRIP*). - 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'effi-

ciente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definiti:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le associazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* e all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui al presente articolo, provvedendo altresì alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito e devono essere di minore entità nel primo periodo di applicazione, prevedendo forme di ravvedimento operoso per le violazioni di natura meramente formali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i riferimenti al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrano nella normativa vigente, sono sostituiti da riferimenti al Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

c) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, nonché i decreti del medesimo Ministro 17 dicembre 2009 e 20 marzo 2013.

6. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti della società SELEX Service Management - SEMA S.p.a. per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, definisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-

sposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dagli impegni contrattuali di cui al primo periodo, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte al SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento delle disposizioni in materia di SISTRI richiamate dal presente articolo».

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 46.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione di conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è rilasciata, previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero deposita, entro trenta giorni dalla conclusione

dei lavori, allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che siano connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero deposita allo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, il progetto degli impianti da realizzare, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2014, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, i soggetti privati pos-

sono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.

Art. 47.

*(Semplificazioni in materia
di certificazione per attività su gas fluoru-
rati ad effetto serra)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione nella sezione "imprese", che è effettuata d'ufficio dalla camera di commercio competente senza ulteriori oneri a carico dell'interessato»;

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Art. 48.

*(Semplificazione delle procedure
per la realizzazione di piccoli impianti
alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati ad autoconsumo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro il 30 aprile 2015, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e le categorie interessate, sono

introdotte le misure necessarie a semplificare gli adempimenti relativi alla fase di installazione e di gestione di tali impianti, sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione di tempi certi e riduzione dei costi nella fase di autorizzazione e installazione;

b) razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e semplificazione degli altri adempimenti di natura regolamentare;

c) semplificazione dei criteri di accatastamento».

CAPO VIII

AGENZIA PER LE IMPRESE

Art. 49.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati, in base ai seguenti criteri:

a) previsione che i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscano a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo che per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempra, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché dell'attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili con la nuova disciplina.

Art. 50.

(Funzioni delle Agenzie per le imprese)

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

Art. 51.

(Accessibilità alle banche dati pubbliche)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione

dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni.

CAPO IX

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

Art. 52.

*(Semplificazioni in materia di società
a responsabilità limitata)*

1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma, ad eccezione dei numeri 4) e 5), dell'articolo 2463 del codice civile. Si applicano alle società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, ad eccezione del primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3), del codice civile.

4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189 del codice civile. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussi-

stenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-*bis* del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436 del codice civile.

6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

CAPO X

SEMPLIFICAZIONI PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI E PER LE ATTIVITÀ
AGRICOLE ED ARTIGIANALI

Art. 53.

(INPS. Comunicazione dell'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti via PEC)

1. I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti ricevono la comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'INPS per via telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Art. 54.

(Assenza temporanea del responsabile tecnico)

1. Al responsabile tecnico di un'attività, qualora previsto dalla normativa di settore vigente, è consentito assentarsi temporaneamente dalla sede presso cui si svolge l'attività stessa, purché in sua assenza durante lo svolgimento dell'attività sia garantita la presenza di un dipendente o un collaboratore qualificato.

Art. 55.

(Semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. L'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

Art. 56.

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcol etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

Art. 57.

(Modifica al decreto legislativo 16 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: «all'articolo 2135 del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1».

CAPO XI

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

Art. 58.

(Estensione degli adempimenti mediante comunicazione unica)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: «della partita

IVA» sono aggiunte le seguenti: «, per la notifica del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro in caso di prima assunzione di dipendenti e per la richiesta di rilascio della licenza per la vendita e la somministrazione di alcol e di prodotti contenenti alcol da parte dell'Agenzia delle dogane».

Art. 59.

(Anticipi a valere sul Fondo di rotazione)

1. All'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il comma 2 è abrogato.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, non è richiesto per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60.

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - *(Adeguamento)*. - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B, relativo alle misure minime di cui al presente capo,

è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani»;

c) all'articolo 121, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica».